

Come è noto allo scopo di rendere meno gravosa l'applicazione delle nuove disposizioni, la legge, con norme transitorie, stabilisce i seguenti temperamenti:

1.) nessun aumento di assegno spetta al percipiente quando gli emolumenti, di cui questi gode, risultino nel loro ammontare annuo complessivo non inferiori a L. 30.000. Trattandosi di emolumenti piuttosto alti e tali da far ritenere che i percipienti risentano poco dell'obbligo tributario, l'onere è stato posto a carico del percipiente stesso;

2.) nel caso invece, in cui gli emolumenti risultino nel loro ammontare annuo complessivo inferiore a L. 6.000, l'Ente, Società o persona, che applichi per la prima volta la tassa, in conseguenza del nuovo decreto, è tenuto ad accordare un aumento della retribuzione pari a non meno dell'80% dell'imposta trattenuta;

3.) quando gli emolumenti complessivi annui ammontano a cifre intermedie fra le L. 30.000 e le L. 6.000, il Ministro delle Corporazioni, di concerto con il Ministro per le Finanze, determinerà con proprio Decreto quanta parte dell'onere debba essere posta a carico del datore di lavoro,